



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c.

Cromochim S.p.a.

ARPAT – Dipartimento di Pisa

**OGGETTO:** Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, articolo 58. Richiesta di parere in merito all'installazione di un nuovo reattore presso l'impianto di produzione cromobase, posto in Via Melaccio n.11, nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), gestito da Cromochim S.p.a. Nota di risposta.

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta il 23/05/2024 (Prot. n. 0289253), di richiesta parere in merito ad una modifica prevista per l'impianto in oggetto, si comunica quanto segue.

L'impianto della Cromochim S.p.a.:

- è una attività esistente, svolge attività di produzione di liquori basici di cromo (cromobase) ad azione conciante mediante reazione di riduzione di bicromato di sodio con glucosio in ambiente acido;
- è una attività soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività di cui al Codice IPPC: 4.2 (d) "Industria chimica e impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base";
- rientra tra le attività a Rischio di Incidente Rilevante di Soglia Superiore (D.Lgs. 105/2015);
- lo stabilimento è in possesso di autorizzazione A.I.A. rilasciata con Decreto n. 11193 del 02/07/2021;
- il sito produttivo non risulta mai essere stato sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale.

A tale proposito si rileva che, come descritto nel Decreto AIA, la capacità massima di produzione è pari a 6.500 t/anno di cromobase, le materie prime utilizzate sono state, nell'anno 2019, pari a 4.100 t. Il bicromato di sodio viene acquistato in parte liquido e in parte solido, da solubilizzare in acqua, per poterlo poi inviare al reattore di riduzione.  
Con nota di questo Settore del 20/03/2020 (Prot. n. 0113635), l'attività era stata ritenuta non rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale in quanto: l'attività svolta non supera la soglia di 10.000 t/anno di materie prime lavorate né quella di 1.000 m<sup>3</sup> di prodotti chimici pericolosi in stoccaggio; non sono previsti processi di trasformazione chimica su scala industriale in cui si trovino affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse (impianto chimico integrato).

La modifica proposta consiste in:

- installazione di un nuovo reattore (S-201) con stesse caratteristiche di design di quello già presente (S2), ma con camicia esterna più efficiente;
- un nuovo scambiatore di calore a piastre con una nuova pompa per il ricircolo dell'acqua;
- nuova pompa dosatrice della miscela acqua/glucosio;
- nuova linea indipendente di alimentazione della miscela acqua/glucosio per il nuovo reattore.



La modifica ha lo scopo di migliorare il processo produttivo, di ottimizzare i tempi del ciclo di lavoro, di garantire tempi di raffreddamento della miscela finale più lunghi salvaguardando così le apparecchiature a valle del reattore nella fase di scarica del prodotto (tubazioni, valvole). Permettere operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ad uno dei due reattori senza dover obbligatoriamente ricorrere a fermo impianto totale con azzeramento di produzione, ridurre nel contempo i relativi consumi energetici.

Il reattore S-201 funzionerà in alternativa al reattore già esistente S2 senza incrementare la capacità di produzione dell'impianto.

Inoltre, sarà sostituita definitivamente la vecchia caldaia da 300kW con due caldaie più piccole ed efficienti:

- 1 da 100 kW per i processi;

- 1 da 24-32 kW per i locali.

Questa suddivisione permetterà di ottimizzare e ridurre i consumi oltre a permettere una manutenzione facilitata e mirata alla sezione che ne necessita.

Ciò premesso, preso atto che le modifiche previste non comportano variazione della capacità produttiva, si ritiene di confermare il richiamato parere del Settore scrivente del 20/03/2020, in quanto – in esito alle previste modifiche - il processo di trasformazione chimico impiegato non varierà; i quantitativi di materie prime utilizzate o di sostanze pericolose stoccate non varieranno.

Per cui si rileva che l'attività in esame non rientra, allo stato attuale ed allo stato modificato, nel campo di applicazione della normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Si ricorda che ogni modifica che comporti il superamento delle soglie previste all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006 è da considerarsi sostanziale e, in tale ipotesi, la modifica dovrà essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail [pietro.carnevali@regione.toscana.it](mailto:pietro.carnevali@regione.toscana.it).

La Responsabile  
Arch. Carla Chiodini

LG/PC



---

**Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.**

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.